

ESITO DELLE CONSULTAZIONI

Regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 in materia di emittenti

Agosto 2004

Il 16 luglio 2004 la Consob ha pubblicato un documento di consultazione riguardante le modifiche del Regolamento n. 11971/1999 dirette ad adeguare tale Regolamento alle innovazioni in materia di sistemi di amministrazione e controllo introdotte dalla riforma del diritto societario.

In relazione al predetto documento di consultazione sono pervenute le osservazioni dell'ABI, di Assogestioni, di Assonime, di Borsa Italiana s.p.a. e del Prof. Francesco Carbonetti. Nella trattazione che segue si dà conto di tali osservazioni e delle conseguenti determinazioni assunte dalla Commissione.

Ciò premesso, si illustrano di seguito, seguendo nell'esposizione degli argomenti la medesima numerazione adottata nel documento di consultazione: I) le osservazioni pervenute circa le proposte contenute del documento di consultazione; II) le considerazioni svolte in proposito; III) il testo normativo predisposto.

Le modifiche e le integrazioni al regolamento n. 11971/1999 sono state adottate dalla Commissione con delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

* * *

I) OSSERVAZIONI

1. Premessa

In via generale è stato osservato che la scelta di un modello alternativo di amministrazione e controllo non dovrebbe comportare maggiori oneri di natura regolamentare rispetto al modello cd. "tradizionale".

2. Modelli di amministrazione e controllo dualistico e monistico - riferimenti agli organi di amministrazione e controllo dei sistemi alternativi e ai loro componenti.

In via preliminare, si rileva che risulta condivisa l'impostazione - proposta nel documento di consultazione - volta ad indicare specificamente, norma per norma, l'applicabilità agli organi previsti dai modelli alternativi, ovvero ai loro componenti, anziché adottare una norma generale.

Ha costituito oggetto di rilievi l'ipotesi di sostituire, nelle ipotesi indicate nel punto **2.2**, secondo alinea del documento di consultazione, l'espressione "amministratori e sindaci" con un generale riferimento agli "organi sociali", in quanto tale riferimento potrebbe essere interpretato come comprensivo di "organismi di varia natura e composizione eventualmente istituiti (comitati tecnici, collegio dei probiviri)". Viene suggerita l'ipotesi di adottare, nei suddetti casi, l'espressione "componenti gli organi di amministrazione e controllo".

E' stato anche rilevato, con riferimento all'articolo 66, comma 6, lettera b) del Regolamento Emittenti (RE) della Consob, che nel modello dualistico il bilancio consolidato viene approvato da un organo (il consiglio di sorveglianza) distinto da quello che ha approvato il relativo progetto (ossia il consiglio di gestione), contrariamente a quanto accade nel modello tradizionale, dove le suddette attribuzioni sono concentrate in capo al consiglio di amministrazione. Di conseguenza, nel modello dualistico dovrebbero costituire oggetto di informativa al pubblico, ai sensi dell'articolo 66, le deliberazioni di approvazione adottate da entrambi gli organi, consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza, aventi ad oggetto rispettivamente il progetto di bilancio consolidato e il bilancio consolidato.

3. Informativa societaria in ipotesi di operazioni straordinarie deliberate dall'organo amministrativo ovvero dal consiglio di sorveglianza (artt. 70, 72, 74, 90, 92, 94 RE).

In linea generale risulta condivisa l'esigenza di assicurare - nel rispetto della sostanziale semplificazione delle operazioni straordinarie realizzata dalla Riforma - lo stesso livello di trasparenza nei confronti del pubblico a prescindere dalla ripartizione delle competenze interne alla società. Tale risultato potrebbe essere raggiunto sostituendo l'informativa preventiva rispetto all'assemblea con una rafforzata informativa successiva rispetto

alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza, introducendo l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il verbale consiliare che ha deliberato le operazioni e dell'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente per ogni specifica operazione.

È stato tuttavia osservato che, in via di principio, occorrerebbe distinguere l'iscrizione nel registro delle imprese, alla quale la Riforma connette l'acquisto dell'efficacia delle delibere di modifica dello statuto, dall'informazione al pubblico, finalizzata a portare a conoscenza del mercato il fatto dell'approvazione delle delibere in parola, a prescindere dall'intervenuta efficacia delle medesime. Inoltre, il termine di 30 giorni previsto dall'articolo 2436 del codice civile è un termine finale, e può pertanto accadere che la comunicazione al pubblico riguardi una delibera che già da tempo ha acquistato efficacia. Ciò posto, viene proposto un termine più breve (pari a 10-15 giorni dall'adozione della deliberazione) per la messa a disposizione del pubblico.

È stato poi osservato, con particolare riferimento agli emittenti bancari, che potrebbero sorgere difficoltà di coordinamento tra l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il verbale consiliare entro 30 giorni dall'adozione della delibera e la previsione dell'articolo 56 del Testo Unico Bancario, ai sensi del quale non può darsi corso al procedimento di iscrizione di una delibera modificativa dello statuto di una banca se non sia intervenuta l'approvazione della Banca d'Italia, proponendosi la messa a disposizione del pubblico entro 5 giorni lavorativi dall'iscrizione della stessa delibera nel registro delle imprese.

Inoltre, occorrerebbe specificare che tra le modalità di messa a disposizione del pubblico devono essere indicate, in tutte le ipotesi, il deposito presso la sede sociale e la società di gestione del mercato.

Infine, l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico l'ulteriore documentazione riguardante ciascuna operazione "non appena disponibile" potrebbe creare incertezze interpretative. Sarebbe pertanto preferibile prevedere che l'obbligo in parola debba adempiersi entro 5 giorni dalla data della riunione dell'organo consiliare.

Con riferimento all'obbligo di pubblicazione del verbale consiliare, è stato rilevato che sarebbe opportuno specificare nel testo regolamentare che tale obbligo riguarda soltanto la parte del verbale consiliare relativa alla specifica operazione, facendo quindi riferimento ad un estratto del verbale stesso. Si condivide il termine di trenta giorni (da estendere, in ipotesi, anche all'assemblea che ha approvato il bilancio, articolo 77, comma 12, lettera a). Inoltre, non si applicherebbe lo schema 3E, riferito alle assemblee, in quanto nel documento di consultazione non erano presenti proposte di modifica dell'articolo 85 RE.

Quanto alla proposta di mettere a disposizione del pubblico l'ulteriore documentazione richiesta dalla legge "non appena disponibile", viene rilevato che tale documentazione, in ipotesi, potrebbe reputarsi disponibile già prima della riunione consiliare, contrastando così con l'impostazione generale improntata ad una informativa successiva. È pertanto ritenuta preferibile la proposta alternativa di prevedere un termine di 5 giorni di borsa aperta dalla riunione dell'organo che ha deliberato l'operazione.

Con riferimento al suddetto obbligo di pubblicare l'ulteriore documentazione prevista dalla legge, viene inoltre ravvisata l'opportunità di individuare precisamente i documenti oggetto del suddetto obbligo di pubblicazione.

In particolare, nel caso della fusione ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile, l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico gli atti (previsti dall'articolo 2501-septies) depositati presso la sede sociale (il quale implica l'obbligo di invio telematico della documentazione via NIS) potrebbe "risultare difficoltosa" con riferimento ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione. Viene proposta l'esclusione di tali documenti dall'obbligo di pubblicazione.

Per maggiore chiarezza, occorrerebbe specificare che gli obblighi di informazione decorrono "dalla riunione dell'organo competente che ha deliberato in via definitiva l'operazione", fermi restando i principi già stabiliti per le acquisizioni e cessioni significative, che andranno estesi ai documenti di fusione e scissione significativi.

Con riferimento alle operazioni di scissione di società partecipate almeno al 90%, occorre specificare nel testo regolamentare che si tratta di scissioni a favore della controllante.

Quanto alla tecnica redazionale, è ritenuto preferibile per un intervento norma per norma anziché una norma generale.

Con riferimento all'obbligo di deposito della documentazione relativa alle fusioni per incorporazione di società interamente posseduta, il documento di consultazione menziona tra i documenti da mettere a disposizione del pubblico la relazione degli amministratori prevista dall'articolo 2501-quinquies.

Ciò contrasterebbe con l'articolo 2505, primo comma, del codice civile, il quale nel caso di fusione di società interamente posseduta esclude espressamente l'applicabilità del suddetto articolo 2501-quinquies, al fine di semplificare il procedimento di fusione.

4. Disciplina dell'opa - Comunicato dell'emittente - Aggiornamento delle informazioni su azioni detenute dai componenti degli organi sociali del sistema dualistico (art. 39 RE).

La proposta, contenuta nel documento di consultazione, di inserire nel comunicato dell'emittente di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), anche i patti parasociali relativi a società con azioni diffuse è stata oggetto di osservazioni da parte di un'associazione di categoria, la quale ha rappresentato che non potrebbe configurarsi l'"aggiornamento" di informazioni che, secondo il regime previsto dal codice civile, non sarebbero a disposizione del pubblico e quindi dello stesso emittente.

5. Comunicazioni delle variazioni del capitale sociale (art. 98 RE).

In relazione all'articolo 98, comma 1, lettera b), concernente il termine per le comunicazioni di variazione del capitale previste dall'articolo 98 RE, è stato osservato che il termine di un giorno, successivo all'iscrizione della delibera, appare di difficile applicazione, posto che la comunicazione dell'avvenuta iscrizione, da parte degli uffici del registro, non è mai contestuale all'iscrizione.

Viene preferita in un caso la soluzione alternativa, proposta nel documento di consultazione, che prevede un termine di cinque giorni lavorativi dall'iscrizione della delibera presso il registro delle imprese. È stato altresì proposto un termine "maggiormente allineato ai normali tempi di riscontro del registro delle imprese (ad esempio 7 - 10 giorni)".

Con riferimento all'articolo 98, comma 2, viene rilevato che i mutamenti intervenuti sulla disciplina primaria non sembrano rendere necessarie modifiche.

* * *

II) CONSIDERAZIONI CONSOB

1. Premessa

La "neutralità" della scelta del sistema di amministrazione e controllo è il principio che ispira la legislazione primaria, finalizzata ad evitare che la scelta di un modello cd. "alternativo" sia determinata dalla volontà di sottoporre la società a minori controlli e obblighi.

Rispetto all'osservazione formulata, secondo cui l'adozione dei modelli alternativi non dovrebbe comportare maggiori oneri regolamentari rispetto al modello tradizionale, si osserva che le modifiche proposte non comportano aggravii regolamentari per i modelli alternativi rispetto al modello tradizionale ma, al contrario, tendono ad una sostanziale parificazione della disciplina informativa.

Peraltro, l'assoluta novità della riforma in materia di sistemi di amministrazione e controllo non permette di escludere che la concreta applicazione dei modelli alternativi possa comportare, in futuro, la necessità di ulteriori previsioni specifiche per tali modelli.

2. Modelli di amministrazione e controllo dualistico e monistico - Riferimenti agli organi di amministrazione e controllo dei sistemi alternativi e ai loro componenti.

Si ritiene di poter accogliere l'osservazione secondo cui sarebbe preferibile sostituire il riferimento agli amministratori e ai sindaci (presente nel gruppo di norme di cui al punto 2.2, primo alinea del documento di consultazione) con un riferimento ai "componenti gli organi di amministrazione e controllo" piuttosto che con l'espressione "componenti degli organi sociali", proposta nel documento di consultazione, in quanto tale soluzione risulta più chiara.

Con riferimento alle osservazioni concernenti l'articolo 66, comma 6, lettera b) RE, ed in particolare alla ritenuta necessità che il comunicato stampa previsto da tale norma riguardi - nel modello dualistico - sia l'approvazione del progetto di bilancio consolidato da parte del consiglio di gestione che l'approvazione del bilancio consolidato da parte del consiglio di sorveglianza, si osserva che la modifica proposta nel documento di consultazione richiede un'informativa riguardante entrambi i momenti, in quanto menziona l'approvazione del progetto di bilancio (che può riferirsi indifferentemente sia al progetto di bilancio di esercizio che al progetto di bilancio consolidato) e l'approvazione del bilancio consolidato da parte dell'organo competente.

3. Informativa societaria in ipotesi di operazioni straordinarie deliberate dall'organo amministrativo ovvero dal consiglio di sorveglianza (artt. 70, 72, 74, 90, 92, 94 RE).

In via preliminare, con riferimento alle osservazioni pervenute in materia di informazione al pubblico nei casi di operazioni straordinarie adottate da organi diversi dall'assemblea dei soci, si rileva che l'impostazione di fondo individuata dalla Consob nel documento di consultazione è quella dell'informativa successiva alla delibera consiliare, **fatte salve le ipotesi in cui il codice civile preveda una informativa ai soci in un momento precedente l'adozione della delibera da parte dell'organo a ciò deputato.**

Ove ciò avvenga, si ritiene che contestualmente all'informativa ai soci debba realizzarsi anche quella nei confronti del pubblico, analogamente a quanto attualmente previsto dal regolamento emittenti in caso di delibere assembleari.

Ciò posto, considerato che nel codice civile per alcune operazioni straordinarie che possono essere deliberate da organi diversi dall'assemblea esistono margini di incertezza su quali documenti debbano essere predisposti e prodotti in via preventiva rispetto alla deliberazione consiliare, si ritiene che, come più volte affermato, non rientri nei compiti della Consob fornire orientamenti interpretativi su norme civilistiche, e ciò a maggior ragione nel caso di norme che costituiscono novità assolute nel nostro ordinamento. Pertanto, contrariamente a quanto richiesto da alcuni dei soggetti consultati, si ritiene non possano individuarsi specificamente, per ogni singola operazione, i documenti da mettere a disposizione del pubblico prima della delibera consiliare.

Si ritiene invece opportuno prevedere in via generale:

- la messa a disposizione del pubblico (mediante il deposito presso la società di gestione del mercato e la sede sociale) in via preventiva rispetto alla delibera consiliare, dei documenti che il codice prevede siano messi a disposizione dei soci in via preventiva e con le tempistiche ivi indicate (ad es. il progetto di fusione nella fusioni semplificate ai sensi dell'articolo 2505 comma 2 del codice civile; la relazione degli amministratori e il parere di congruità negli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, come richiamato dall'articolo 2443, comma 2, del codice civile). Al riguardo si precisa che non verrà richiesta la messa a disposizione del pubblico di documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta per le operazioni deliberate dall'assemblea (ad esempio, analogamente a quanto già previsto nel vigente articolo 70, comma 1, del Regolamento Emittenti, per le operazioni di fusione deliberate dall'organo amministrativo ovvero dal consiglio di sorveglianza non si richiederà la messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione di cui all'articolo 2501 *septies*, comma 1, n. 2);

- la messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato, del verbale dell'organo consiliare, contestualmente al deposito della delibera per l'iscrizione nel registro delle imprese. In tal modo, si evita che la messa a disposizione del pubblico del verbale con le modalità previste dal Regolamento Emittenti possa intervenire successivamente alla pubblicità realizzata con l'iscrizione nel registro delle imprese. Inoltre, con la prospettata soluzione si tiene conto altresì di quanto segnalato in ordine alle difficoltà di coordinamento dell'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il verbale consiliare entro 30 giorni dall'adozione della delibera (proposto nel documento di consultazione) con la previsione dell'articolo 56 del Testo Unico Bancario, poiché il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di modifica statutaria delle banche presuppone l'intervenuto accertamento delle condizioni previste dal medesimo articolo 56, comma 1, da parte dell'organo di vigilanza;

- nelle operazioni di fusione/scissione significative e nelle operazioni di aumento di capitale con conferimenti di beni in natura significative, la messa a disposizione del pubblico (mediante il deposito presso la società di gestione del mercato e la sede sociale), del documento informativo di cui all'articolo 70, comma 4, del Regolamento Emittenti, entro quindici giorni dalla delibera dell'organo consiliare.

4. Disciplina dell'opa - Comunicato dell'emittente - Aggiornamento delle informazioni su azioni detenute dai componenti degli organi sociali del sistema dualistico (art. 39, RE).

Con riferimento alle osservazioni circa l'inserimento del riferimento ai patti di cui all'articolo 2341- *ter* del codice civile nel comunicato degli emittenti azioni diffuse, si ritiene di rinviare la modifica dell'articolo 39, comma 1, lettera c) al momento della revisione periodica del regolamento emittenti, in quanto non immediatamente riconducibile alla materia dei sistemi di amministrazione e controllo.

5. Comunicazioni delle variazioni del capitale sociale (art. 98 RE).

In accoglimento delle osservazioni formulate circa l'esiguità del termine proposto nel documento di consultazione (pari a un giorno successivo all'iscrizione nel registro delle imprese che comporta la variazione del capitale sociale), in quanto il registro delle imprese non comunica immediatamente alle società l'avvenuta

iscrizione della delibera, si è previsto un termine massimo di cinque giorni di borsa aperta per la comunicazione alla Consob delle variazioni del capitale sociale.

Il termine appare congruo, anche tenendo conto della tempistica prevista per il procedimento di iscrizione (e deposito) nel registro dall'articolo 11, comma 8, del Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile D.P.R. n. 581 del 1995, ai sensi del quale "*L'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda*".

Al riguardo, si osserva che la comunicazione alla Consob della variazione del capitale sociale costituisce un presupposto dell'applicazione delle norme in materia di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120, ed è pertanto essenziale che essa avvenga in tempi ragionevolmente brevi.

Con riguardo alle osservazioni volte al mantenimento dell'attuale articolo 98, comma 2, senza modifiche, si precisa che tale ultima norma di chiusura resterà invariata, anche se spostata in un nuovo terzo comma. Si è ritenuto peraltro opportuno precisare che per le operazioni di conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di altra categoria la variazione del capitale sia comunicata entro un termine di cinque giorni di borsa aperta dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'assemblea straordinaria e della delibera dell'assemblea speciale, in quanto anche per tali operazioni risulta applicabile l'articolo 2346, comma 2, del codice civile, che prevede che le delibere modificative dell'atto costitutivo acquistino efficacia dall'iscrizione nel registro delle imprese.

Infine, si precisa che le modifiche apportate agli articoli 70, 72, 74, 90 e 92 hanno determinato la necessità - per ragioni di coerenza interna - di adeguare i riferimenti alle medesime norme presenti negli articoli 75, 105, comma 2, lettera a) e lettera b) e comma 4.

Per quanto riguarda gli allegati al Regolamento si provvederà, al momento del completamento delle modifiche del Regolamento Emittenti connesse alla riforma del diritto societario, ad un loro sistematico adeguamento. Nel frattempo i riferimenti agli organi sociali del modello tradizionale vanno considerati, per emittenti che abbiano adottato modelli alternativi, come relativi agli organi corrispondenti.

* * *

III) TESTO NORMATIVO

Sulla base di quanto sopra esposto si propone di adottare il seguente testo normativo di modifica del Regolamento Emittenti:

(?)

Art. 16 (*Obblighi informativi*)

1. Dalla data di pubblicazione del prospetto informativo e fino alla conclusione della sollecitazione la Consob può richiedere, ai sensi dell'articolo 114, commi 3 e 4, del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti degli offerenti e degli emittenti, alle società da essi controllate, ai soggetti incaricati del collocamento ed ai soggetti che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico.

2. Dalla data della comunicazione prevista nell'articolo 94 del Testo Unico e fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione, la Consob può:

a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico, ai soggetti indicati nel comma 1, nonché ai loro amministratori, sindaci **componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo**, ai loro revisori e dirigenti;

b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera c), del Testo Unico, presso i soggetti indicati nel comma 1.

(?)

Art. 35
(Definizioni)

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) "giorni": i giorni di apertura dei mercati regolamentati;

b) "soggetti interessati": l'offerente, l'emittente, i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo, le società sottoposte a comune controllo o collegate, ~~i loro amministratori, sindaci~~ **i componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo** e direttori generali, i soci dell'offerente o dell'emittente aderenti ad uno dei patti previsti dall'articolo 122 del Testo Unico;

c) "società quotata": la società emittente con azioni ordinarie quotate in un mercato regolamentato.

2. Nel presente Titolo si intendono comunicate o rese note al mercato le informazioni che siano state trasmesse almeno a due agenzie di stampa e, in caso di società quotata, alla società di gestione del mercato, che ne cura la diffusione.

(?)

Art. 37
(Comunicazione dell'offerta)

1. Alla comunicazione alla Consob prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico sono allegati il documento d'offerta e la scheda di adesione redatti, rispettivamente, secondo gli schemi in allegato 2A e 2B. Essa indica che:

a) sono state contestualmente presentate alle autorità competenti le richieste di autorizzazione necessarie per l'acquisto delle partecipazioni;

b) è stata deliberata la convocazione ~~dell'assemblea necessaria per~~ **dell'organo competente a deliberare** l'eventuale emissione di strumenti finanziari da offrire in corrispettivo.

2. Dell'intervenuta comunicazione è data senza indugio notizia, mediante un comunicato, al mercato e, contestualmente, all'emittente. Il comunicato indica gli elementi essenziali dell'offerta, le finalità dell'operazione, le garanzie che vi accedono e le eventuali modalità di finanziamento previste, le eventuali condizioni dell'offerta, le partecipazioni detenute o acquistabili dall'offerente o da soggetti che agiscono di concerto con lui e i nominativi degli eventuali consulenti. Nel caso in cui l'emittente sia una società quotata si applica l'articolo 66, comma 3.

(?)

Art. 39
(Comunicato dell'emittente)

1. Il comunicato dell'emittente:

a) contiene ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e una valutazione motivata ~~degli amministratori~~ **dei componenti dell'organo amministrativo** sull'offerta stessa, con l'indicazione dell'eventuale adozione a maggioranza, del numero e, se lo richiedono, del nome dei dissenzienti;

b) rende nota l'eventuale decisione di convocare assemblee ai sensi dell'articolo 104 del Testo Unico, per l'autorizzazione a compiere atti od operazioni che possono contrastare l'offerta; ove la decisione venga assunta successivamente, essa è tempestivamente resa nota al mercato;

c) aggiorna le informazioni a disposizione del pubblico sul possesso diretto o indiretto di azioni della società da parte dell'emittente ~~e degli amministratori~~, **dei componenti dell'organo amministrativo e del consiglio di sorveglianza**, anche in società controllate o controllanti, nonché sui patti parasociali, di cui all'articolo 122 del Testo Unico;

d) informa su fatti di rilievo non indicati nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione infrannuale pubblicata.

2. Il comunicato è trasmesso alla Consob almeno due giorni prima della data prevista per la sua diffusione. Esso, integrato con le eventuali richieste della Consob, è reso noto al mercato entro il primo giorno del periodo di adesione.

(?)

Art. 41
(Norme di trasparenza)

1. Le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse sull'offerta indicano il soggetto che le ha rese e sono ispirate a principi di chiarezza, completezza e conoscibilità da parte di tutti i destinatari.

2. Durante il periodo intercorrente fra la data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico e la data indicata per il pagamento del corrispettivo:

a) i soggetti interessati diffondono dichiarazioni riguardanti l'offerta e l'emittente soltanto tramite comunicati al mercato, contestualmente trasmessi alla Consob;

b) i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla Consob e al mercato le operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari oggetto d'offerta o che diano diritto ad acquistarli o venderli da essi compiute anche per interposta persona, indicando i corrispettivi pattuiti;

c) l'offerente e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni diffondono almeno settimanalmente i dati sulle adesioni; nelle offerte su strumenti finanziari quotati la diffusione avviene giornalmente tramite la società di gestione del mercato.

3. Ogni messaggio in qualsiasi forma diffuso avente carattere promozionale relativo all'offerta ovvero inteso a contrastare un'offerta deve essere riconoscibile come tale. Le informazioni in esso contenute sono espresse in modo chiaro, corretto e motivato, sono coerenti con quelle riportate nella documentazione già diffusa e non inducono in errore circa le caratteristiche dell'operazione e degli strumenti finanziari coinvolti. Copia di detti messaggi è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.

4. Prima del pagamento, l'offerente pubblica, con le medesime modalità dell'offerta, i risultati e le indicazioni necessarie sulla conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle facoltà previste nel documento d'offerta.

5. Dalla data di pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa, la Consob può richiedere, ai sensi dell'articolo 114, commi 3 e 4 del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti, alle loro società controllate e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico.

6. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico e fino a un anno dalla chiusura dell'offerta, la Consob può:

a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettere a) e b) del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, ~~ai loro amministratori, sindaci,~~ **ai componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo nonché ai** revisori e dirigenti;

b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera c) del Testo Unico, presso gli offerenti, i controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.

(?)

Art. 66
(Fatti rilevanti)

1. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano informano senza indugio il pubblico dei fatti previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo Unico mediante invio di un comunicato:

a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;

b) ad almeno due agenzie di stampa.

2. Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.

3. Ove il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è trasmesso alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della sua diffusione.

4. Il comunicato contiene gli elementi essenziali del fatto in forma idonea a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti che esso può produrre sul prezzo degli strumenti finanziari.

5. Il comunicato contiene collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti, nonché aggiornamenti sulle modificazioni significative delle informazioni in essi contenute.

6. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità previste dal presente articolo:

a) delle proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione semestrale, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nelle relazioni trimestrali, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni e comunque non appena abbiano acquistato un sufficiente grado di certezza;

b) delle deliberazioni con le quali ~~il consiglio di amministrazione~~ **l'organo competente** approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali.

7. Allorché nel mercato nel quale sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti il prezzo degli strumenti finanziari vari in misura rilevante rispetto a quello ufficiale del giorno precedente, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse ai sensi del presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti tali strumenti finanziari ovvero l'andamento dei loro affari, gli emittenti stessi informano senza indugio il pubblico circa la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa.

(?)

Art. 70

(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)

1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell'assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la documentazione prevista dall'articolo ~~2501 sexies e 2504 octies e 2504 novies~~ **2501-septies**, numeri 1) e 3) e dagli articoli ~~2504 octies e 2504 novies~~ **2506-bis e 2506-ter** del codice civile.

2. La relazione illustrativa ~~degli amministratori~~ **dell'organo amministrativo** prevista dagli articoli ~~2501 sexies e 2504 novies~~ **2501-septies e 2506-ter** del codice civile è redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A.

3. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito ad aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione illustrativa ~~degli amministratori~~ **dell'organo amministrativo** prevista dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A, il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile.

4. Gli stessi emittenti, in ipotesi di operazioni significative di fusione, scissione o di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, individuate secondo criteri generali predeterminati dalla Consob, o su richiesta di quest'ultima, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B.

5. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi precedenti siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2505, comma 2, 2505-bis, comma 2, 2506-ter nonché dell'articolo 2443, commi 2 e 3, del codice civile:

a) i documenti indicati nei commi 1 e 3 per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, nei termini previsti dal codice civile;

b) il documento informativo indicato nel comma 4 è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, entro quindici giorni dalla delibera dell'organo competente;

c) il verbale e le deliberazioni adottate sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile.

(?)

Art. 72

(Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni)

1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione degli amministratori **dell'organo amministrativo** redatta in conformità all'Allegato 3A.

2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, nel termine previsto dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, anche il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

3. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e presso i depositari, per il tramite della società di gestione accentrata e con le modalità da questa stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione, la relazione degli amministratori **dell'organo amministrativo** integrata con le informazioni necessarie per la conversione. Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. I depositari, tramite la società di gestione accentrata, comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione alla società di gestione del mercato che li rende pubblici entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione con un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi 1 e 2 siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2410, comma 1, 2420-ter e 2443 del codice civile:

a) i documenti indicati nei commi 1 e 2, per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, nei termini previsti dal codice civile;

b) il verbale e le deliberazioni adottate sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile.

Art. 73

(Acquisto e alienazione di azioni proprie)

1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione illustrativa degli amministratori **dell'organo amministrativo** redatta in conformità all'Allegato 3A.

Art. 74

(Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile)

1. Gli emittenti azioni, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare ai sensi dell'articolo 2446, comma 1, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale

e la società di gestione del mercato, la relazione degli amministratori **dell'organo amministrativo** sulla situazione patrimoniale con le osservazioni del collegio sindacale **dell'organo di controllo** redatta in conformità all'Allegato 3A.

2. Nei casi in cui la deliberazione di riduzione del capitale per perdite sia di competenza di organi diversi dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2446, commi 2 e 3 del codice civile, gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il verbale e le deliberazioni adottate, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile.

Art. 75
(Emittenti obbligazioni)

1. Agli emittenti obbligazioni, in occasione di operazioni di fusione o scissione ovvero di altre modifiche dell'atto costitutivo idonee ad influire sui diritti dei titolari dei predetti strumenti finanziari, si applicano l'articolo 70, commi 1, 2, e3 e 5, nonché l'articolo 72.

(?)

Art. 77
(~~Assemblea di bilancio~~ **Approvazione del bilancio**)

1. Gli emittenti strumenti finanziari, entro il giorno successivo all'approvazione del bilancio, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale:

a) i documenti previsti dall'articolo 2435 del codice civile; il verbale, ove non disponibile entro il giorno successivo a quello dell'assemblea **ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza**, è messo a disposizione del pubblico entro sette giorni;

b) il bilancio consolidato, se redatto;

c) le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione;

d) copia integrale dei bilanci delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 2429 del codice civile;

e) il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

2. I documenti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 sono messi a disposizione del pubblico anche presso la società di gestione del mercato.

3. Nel caso in cui l'assemblea **ovvero il consiglio di sorveglianza** abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico entro tre giorni dall'assemblea **ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza**.

4. Entro sette giorni dall'assemblea di bilancio **ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza** e con le modalità previste dai commi 1 e 2 è messo a disposizione del pubblico il verbale dell'assemblea **ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza** che non ha approvato il bilancio.

Art. 78
(Nota integrativa al bilancio)

1. Gli emittenti azioni indicano, nella nota integrativa prevista dall'articolo 2427 del codice civile, nominativamente e secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 3C, i compensi corrisposti ~~agli amministratori, ai sindaci~~ **ai componenti degli organi di amministrazione e controllo** e ai direttori generali, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società controllate.

Art. 79
(Relazione sulla gestione)

1. Gli emittenti azioni, nella relazione sulla gestione, indicano con i criteri stabiliti nell'Allegato 3C, le partecipazioni detenute, negli emittenti stessi e nelle società da questi controllate, ~~dagli amministratori, dai~~

sindaci **dai componenti degli organi di amministrazione e controllo** e dai direttori generali nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi ~~amministratori, sindaci~~ **componenti degli organi di amministrazione e controllo** e direttori generali.

Art. 80

(Parere del collegio sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione)

1. Del parere ~~del collegio sindacale~~ **dell'organo di controllo** previsto dall'articolo 159 del Testo Unico è data lettura in assemblea prima della deliberazione avente ad oggetto il conferimento o la revoca dell'incarico di revisione.

Art. 81

(Relazione semestrale)

1. Gli emittenti azioni, entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, nella sede sociale e presso la società di gestione del mercato, la relazione semestrale corredata delle eventuali osservazioni ~~del collegio sindacale~~ **dell'organo di controllo** e, ove redatta, la relazione contenente il giudizio della società di revisione.

2. La relazione semestrale è costituita:

a) per gli emittenti non tenuti alla redazione del bilancio consolidato, da prospetti contabili e da note esplicative ed integrative;

b) per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, dai prospetti contabili della società capogruppo e dai prospetti contabili e dalle note esplicative ed integrative consolidate di gruppo. Sono altresì predisposte le note relative ai prospetti contabili della capogruppo qualora siano indispensabili per una corretta informazione del pubblico.

3. I prospetti contabili sono redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato.

4. Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del codice civile o del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n.127 possono indicare nello stato patrimoniale le sole voci precedute da numeri romani e nel conto economico le sole voci precedute da numeri arabi. Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 173 possono utilizzare per la redazione dei prospetti contabili gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dall'ISVAP ai fini delle segnalazioni semestrali di vigilanza.

5. Le società finanziarie tenute a redigere il bilancio ai sensi del codice civile, la cui attività consista in via esclusiva nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia o finanziaria, che inseriscono nella relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio il conto economico riclassificato indicato dalla CONSOB con apposito provvedimento, dovranno utilizzare nella relazione semestrale il predetto conto economico, in luogo di quello previsto dall'articolo 2425 del codice civile.

6. La Consob può autorizzare singoli emittenti a presentare alcuni dati dei prospetti contabili sotto forma di quantità stimate in casi eccezionali e comunque a condizione che le relative azioni non siano ammesse alla quotazione nelle borse di altri Stati membri dell'Unione Europea; in tale ipotesi gli emittenti precisano i criteri adottati per la stima.

7. Il risultato di periodo può essere indicato al lordo o al netto delle imposte, nonché delle rettifiche ed accantonamenti derivanti esclusivamente dall'applicazione di norme tributarie. Sono indicati gli acconti sui dividendi corrisposti ovvero deliberati, esponendo in tal caso il risultato al netto delle imposte.

8. Accanto ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili figurano quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente e quello di chiusura dell'esercizio medesimo.

9. Le note esplicative ed integrative sono redatte secondo i criteri indicati nell'Allegato 3C-*bis* e, in ogni caso:

a) contengono ogni informazione significativa che consenta di giudicare l'evoluzione dell'attività e il risultato economico e indicano i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale risultato;

b) consentono un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente;

c) indicano i fatti di rilievo intervenuti dopo la fine del semestre e la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.

10. I dati in cifre sono espressi in migliaia o milioni di euro.

Art. 82
(Relazione trimestrale)

1. Gli emittenti azioni, entro quarantacinque giorni dal termine di ciascun trimestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, una relazione trimestrale redatta ~~dagli amministratori~~ **dall'organo amministrativo** secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 3D.

2. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione delle relazioni trimestrali riferite a periodi che scadono alla fine di ciascun semestre se comunicano alla Consob e al pubblico che:

a) la relazione semestrale sarà resa pubblica entro settantacinque giorni dalla scadenza del semestre;

b) il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato **ovvero, nel modello dualistico, i progetti di bilancio d'esercizio e consolidato**, approvati ~~dal consiglio di amministrazione~~ **dall'organo amministrativo**, saranno resi disponibili presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1 gennaio 2000.

(?)

Art. 90
(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa ~~degli amministratori~~ **dell'organo amministrativo**, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare sulla fusione, sulla scissione e sull'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo;

b) la documentazione prevista dall'articolo ~~2501-sexies~~ **2501-septies**, numeri 1) e 3) e dagli articoli ~~2504 octies e 2504 novies~~ **2506-bis** e **2506-ter** del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

c) il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

d) il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;

d-bis) la documentazione di cui all'articolo 70, comma 5, contestualmente alla diffusione al pubblico;

e) copia dell'atto di fusione o di scissione con l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e ~~2504 novies~~ **2506-ter** del codice civile;

f) l'atto costitutivo modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese.

2. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob, contestualmente alla diffusione al pubblico, il documento informativo previsto dall'articolo 70, comma 4.

(?)

Art. 92

(Altre modifiche dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

- a) la relazione illustrativa ~~degli amministratori~~ **dell'organo amministrativo**, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione;
- b) la documentazione prevista dall'articolo 72, comma 2, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
- c) il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;
- d) l'atto costitutivo modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese;
- e) ~~il verbale previsto dagli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, entro trenta giorni dalla riunione~~ **la documentazione di cui all'articolo 72, comma 4, contestualmente alla diffusione al pubblico;**
- f) le deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi, entro trenta giorni dalla riunione consiliare.

Art. 93

(Acquisto e alienazione di azioni proprie)

1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie trasmettono alla Consob:

- a) la relazione illustrativa ~~degli amministratori~~ **dell'organo amministrativo**, contestualmente alla diffusione al pubblico;
- b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea.

Art. 94

(Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile)

1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea ai sensi dell'articolo 2446, comma 1, del codice civile trasmettono alla Consob:

- a) la relazione ~~degli amministratori~~ **dell'organo amministrativo** con le osservazioni ~~del collegio sindacale~~ **dell'organo di controllo**, contestualmente alla diffusione al pubblico;
- b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea.

2. Gli emittenti azioni, nei casi di cui all'articolo 74, comma 2, trasmettono alla Consob il verbale e le deliberazioni adottate, contestualmente alla diffusione al pubblico.

(?)

Art. 98

(Modifiche del capitale sociale)

1. Gli emittenti azioni, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano alla Consob e alla società di gestione del mercato, che ne assicura la diffusione entro il giorno successivo, l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo:

- a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-bis, ~~comma 4~~ comma 3, e 2444, comma 1, del codice civile;

b) all'assemblea che ha deliberato l'aumento di capitale previsto dall'articolo 2442 del codice civile o di riduzione del capitale per perdite;

e) **b)** a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale per esuberanza può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del codice civile;

e) **c)** alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-*bis* e 2504 ~~eeies~~ **2506-quater** del codice civile;

2. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese:

a) della delibera di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile o di riduzione del capitale per perdite;

b) delle delibere dell'assemblea generale e dell'assemblea speciale che dispongono la conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di altra categoria.

~~2-~~ **3.** Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'articolo 2436, ~~comma 2~~ **comma 6**, del codice civile, dell'atto costitutivo modificato.

(?)

Art. 100

(Composizione degli ~~organi sociali~~ **organi di amministrazione e controllo**)

1. Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro dieci giorni dal loro verificarsi, le variazioni nella composizione ~~del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale~~ **degli organi di amministrazione e controllo** e nella carica di direttore generale, ove prevista, con l'indicazione dei dati anagrafici, della data di accettazione della nomina e della durata della carica. Gli stessi emittenti comunicano altresì la data di cessazione dalla carica.

(?)

Art. 105

(Operazioni straordinarie)

1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dalla Sezione II, Capo II, del presente Titolo.

2. Gli stessi emittenti trasmettono alla Consob:

a) il documento informativo predisposto ai sensi degli articoli 70, ~~comma 4~~ **commi 4 e 5**, 71, 71-*bis* nonché gli avvisi di avvenuta pubblicazione dei predetti documenti, contestualmente alla diffusione al pubblico;

b) il verbale delle assemblee di cui agli articoli 70, **commi 1 e 3**, 72, **commi 1, 2 e 3**, 73 e 74, **comma 1** nonché la relazione illustrativa predisposta ~~dagli amministratori~~ **dall'organo amministrativo** per tali assemblee, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;

c) il verbale previsto dagli articoli ~~2420-ter e 2443 del codice civile~~ **70, comma 5, 72, comma 4 e 74, comma 2**, entro trenta giorni dalla riunione consiliare **contestualmente alla diffusione al pubblico**.

3. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa, nonché agli emittenti *covered warrant* e *certificates* si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76.

4. Gli emittenti *covered warrants* e *certificates* trasmettono alla Consob la documentazione indicata dall'articolo 95.

(?)

Art. 116-bis

(Informazioni ulteriori in materia di bilanci)

1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, aventi sede legale all'estero, se il bilancio di esercizio e quello consolidato nonché la relazione degli amministratori dell'organo amministrativo non sono conformi alle disposizioni emanate in materia dall'Unione Europea e se i principi contabili applicati non danno una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico le informazioni complementari necessarie.

(?)

Art. 130
(Contenuto dell'estratto)

1. L'estratto contiene le informazioni necessarie per una compiuta valutazione del patto e almeno le seguenti indicazioni:

a) la società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto;

b) il numero delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari, il numero complessivo delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;

c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando:

- il numero delle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni da ciascuno conferiti;

- le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizioni di azioni, le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonché il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;

- il soggetto che in virtù del patto esercita il controllo della società.

Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1 per cento possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, **ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364-bis del codice civile**, è trasmesso alla società stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalità di tutti gli aderenti e del numero delle azioni da ciascuno conferite. L'elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico;

d) il contenuto e la durata del patto.

e) l'ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato e, se già noti, la data e gli estremi del deposito;

2. Le informazioni previste dal comma 1, lettera c) sono integrate, se oggetto di previsione nell'accordo, dall'indicazione di:

a) tipo di patto tra quelli previsti dall'articolo 122, comma 5, del Testo Unico;

b) organi del patto, compiti ad essi attribuiti, modalità di composizione e di funzionamento;

c) disciplina del rinnovo del patto e del recesso dallo stesso;

d) clausole penali;

e) soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.

(?)

Art. 132
(Contenuto dell'estratto)

1. Le associazioni previste dall'articolo 141 del Testo Unico, che non comportano l'esistenza di un patto parasociale tra gli associati, pubblicano, con le modalità indicate dall'articolo 129, un estratto contenente almeno le seguenti informazioni:

a) società i cui azionisti aderiscono all'associazione;

b) numero degli associati e percentuale di capitale rappresentata dalle azioni dagli stessi complessivamente possedute;

c) scopo, modalità di funzionamento e durata dell'associazione;

d) requisiti e modalità per aderire all'associazione.

2. L'estratto è pubblicato anche in occasione di ogni modifica concernente la lettera c) del comma precedente.

3. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, **ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364-bis del codice civile**, le associazioni trasmettono alla società stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalità degli associati, del numero delle azioni da essi possedute e della percentuale di capitale da queste rappresentata. L'elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico.

4. L'associazione trasmette, entro lo stesso termine, alla società di gestione del mercato, che ne cura la diffusione, un avviso contenente l'indicazione aggiornata del numero degli associati e le altre informazioni, in forma aggregata, previste dal comma precedente.

(?)

Art. 137
(Conferimento e revoca della delega di voto)

1. Per il conferimento della delega l'azionista trasmette all'intermediario, direttamente o per il tramite del depositario, o all'associazione il modulo di delega unitamente alla certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Copia della certificazione rilasciata è contestualmente trasmessa all'emittente.

2. L'azionista che abbia conferito la delega anche parziale può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per i quali il committente non ha richiesto il conferimento della delega. Per gli stessi argomenti è fatto divieto al committente di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altra indicazione idonea a influenzare il voto. La mancata espressione del voto si intende astensione. Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, l'azionista che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà scegliendo tra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte espresse ~~dal consiglio di amministrazione~~ **dall'organo amministrativo** o da altro azionista.

3. La delega è revocata mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza dell'intermediario o dell'associazione almeno il giorno precedente l'assemblea. L'intermediario o l'associazione dà seguito alle istruzioni dell'azionista in ordine alla certificazione indicata nel comma 1.

(?)

Art. 142
(Adempimenti preliminari all'assemblea)

1. La data di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione.

2. Il presidente ~~del collegio sindacale~~ **dell'organo di controllo** custodisce le schede di voto sino all'inizio dei lavori assembleari.

Art. 143
(Svolgimento dell'assemblea)

1. Le schede pervenute oltre i termini previsti, prive di sottoscrizione ovvero non corredate della certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.
2. La mancata espressione del voto si intende come astensione sulle relative proposte.
3. Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse ~~dal consiglio di amministrazione~~ **dall'organo amministrativo** o da altro azionista.

(?)

Art. 145
(Contenuto del libro della revisione contabile)

1. La società incaricata dell'attività di revisione contabile riporta, per ciascun esercizio, nel libro previsto dall'articolo 155, comma 3, del Testo Unico:
 - a) il risultato degli accertamenti, delle ispezioni e dei controlli effettuati ai fini dell'articolo 155, comma 1, del Testo Unico. Il risultato delle attività indicate nella lettera a) del predetto articolo è riportato non appena eseguite le verifiche;
 - b) la natura e l'estensione delle procedure di revisione svolte tenuto conto del sistema di controllo interno e dei principali fattori che hanno influenzato la gestione societaria; le considerazioni formulate ai fini dell'espressione del giudizio sui bilanci;
 - c) le informazioni più significative acquisite dagli organi sociali nonché quelle scambiate con ~~il collegio sindacale~~ **l'organo di controllo**;
 - d) i fatti censurabili non appena riscontrati;
 - e) le informazioni rese e la documentazione trasmessa alle Autorità di controllo;
 - f) le attività svolte nei confronti della società conferente non rientranti nell'incarico.

Art. 146
(Documentazione da inviare alla Consob)

1. Le società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani trasmettono alla Consob, unitamente alla deliberazione di cui all'articolo 159, comma 1, del Testo Unico, i seguenti documenti:
 - a) la proposta della società di revisione per il conferimento dell'incarico;
 - b) le dichiarazioni del legale rappresentante della società conferente l'incarico e della società di revisione che non sussiste alcuna delle situazioni di incompatibilità stabilite ai sensi dell'articolo 160 del Testo Unico;
 - c) il parere ~~del collegio sindacale~~ **dell'organo di controllo** previsto dall'articolo 159, comma 1, del Testo Unico, contenente valutazioni sull'indipendenza della società di revisione e sulla sua idoneità tecnica, con particolare riguardo all'adeguatezza e completezza del piano di revisione e dell'organizzazione della società in relazione all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere.
2. I soggetti diversi dalle società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani trasmettono alla Consob, unitamente alla deliberazione di cui all'articolo 159, comma 1, del Testo Unico, il parere espresso ~~dal collegio sindacale~~ **dall'organo di controllo** ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. I soggetti previsti dai commi precedenti trasmettono alla Consob, unitamente alla deliberazione di cui all'articolo 159, comma 2, del Testo Unico, il parere espresso ~~dal collegio sindacale~~ **dall'organo di controllo** sulla revoca, nonché le osservazioni acquisite dalla società di revisione.

4. La documentazione è trasmessa in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal Presidente del collegio sindacale **dell'organo di controllo**, contestualmente al deposito della delibera assembleare presso il registro delle imprese.

5. In caso di parere negativo sul conferimento o sulla revoca dell'incarico, il collegio sindacale **l'organo di controllo** trasmette il parere stesso alla Consob non appena redatto.